



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

DIPARTIMENTO di MATEMATICA

**REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO
corso di laurea in
MATEMATICA**



INDICE

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Obiettivi della Prova finale	3
Art. 3 – Esame di Prova finale	3
Art. 4 – Ruolo del Supervisore.....	3
Art. 5 – Requisiti per l’Esame di Prova finale	4
Art. 6 – Commissione d’Esame di Prova finale	4
Art. 7– Modalità di svolgimento della prova finale	4
Art. 8 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato	4
Art. 9 – Rilascio del Diploma di Laurea	4
Art. 10 – Norme finali e transitorie	5
Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea	6



Art. 1 – Definizioni

Al fine del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

1. Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito il numero di CFU stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Laurea.
2. Esame di prova finale: modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze e competenze disciplinari previste dall'attività di prova finale.
3. Laureando/-a: studente/-ssa che ha conseguito tutti i CFU richiesti dal Regolamento didattico del Corso di Laurea per conseguire il titolo di studio ad eccezione dei soli CFU previsti per la prova finale e che si è iscritto ad un appello di prova finale.
4. Commissione di esame di prova finale: commissione incaricata di esaminare il/la laureando/-a.
5. Supervisore: docente che supervisiona l'attività svolta dallo/-a studente/-ssa per la prova finale.
6. Valutazione prova finale: la valutazione dell'esame di prova finale è espressa dalla commissione con un voto in trentesimi.
7. Punti aggiuntivi: punti che possono essere assegnati allo/-a studente/-ssa in aggiunta alla votazione in centodecimi ottenuta dalla conversione della media dei voti in trentesimi.
8. Coordinatore del corso di studio: docente di ruolo cui il Dipartimento affida il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività erogate nel corso di studio e più in generale di ogni altra attività formativa prevista nei percorsi formativi offerti agli iscritti al corso di studio. Il nominativo del Coordinatore è indicato ogni anno nel portale del MIUR www.university.it
9. Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti: la struttura di riferimento di Ateneo per la gestione delle carriere degli studenti (informalmente chiamato segreteria studenti); nel seguito, per brevità, Ufficio Gestione Studenti.

Art. 2 – Obiettivi della Prova finale

1. La prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla prova finale è definito dal Regolamento didattico del Corso di Laurea in Matematica.
2. La prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/-la laureando/-a, verificando – sull'ambito disciplinare di approfondimento prescelto per l'esame – la maturità scientifica, la capacità critica e la padronanza metodologica acquisite durante il triennio di studi universitari.

Art. 3 – Esame di Prova finale

1. L'esame di prova finale consiste nella presentazione di un argomento, dalla durata indicativa di 20 minuti, seguita eventualmente da una discussione con la Commissione, accompagnata da un elaborato scritto, indicativamente di 15-20 cartelle, preparata sotto la guida di un Supervisore. L'elaborato è redatto in lingua italiana oppure in lingua inglese.
2. Il Supervisore viene, di norma, scelto dal/-la laureando/-a tra i docenti di materie matematiche o affini dell'Università di Trento.
3. Nel caso non riuscisse a individuare un Supervisore, il laureando può chiedere che gli venga assegnato d'ufficio dal Coordinatore del corso di studio.

Art. 4 – Ruolo del Supervisore

1. Il Supervisore concorda con lo/-a studente/-ssa un tema attinente al loro percorso di studio e fornisce indicazioni relative alla struttura, alla scelta dei contenuti e all'impianto generale dell'elaborato, consigliando, se il caso, modifiche, aggiustamenti, approfondimenti alle scelte che lo/-a studente/-ssa intende operare.
2. Successivamente alla consegna dell'elaborato da parte del/la studente/-ssa, il Supervisore fornisce alla Commissione, di cui a successivo art. 6, una sua valutazione, che tiene conto del livello di comprensione e di approfondimento, della capacità di rielaborazione degli argomenti e dell'utilizzo appropriato del linguaggio specifico.



Art. 5 – Requisiti per l'Esame di Prova finale

1. L'esame di prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.
2. Lo studente che intende sostenere l'esame di prova finale dovrà iscriversi all'appello entro **sette** giorni dalla data prevista con le stesse modalità previste per gli altri esami di profitto.
3. Nel caso in cui l'esito di uno o più esami sostenuti dallo/-a studente/-ssa non sia presente nel sistema informativo di Ateneo entro la data di chiusura delle iscrizioni all'esame di prova finale, è onere del/-la laureando/-a accertarsi di aver superato tutti gli esami previsti in carriera e di darne comunicazione all'Ufficio Gestione Studenti.
4. La prova finale sostenuta da un/-a laureando/-a con carriera non completa è da ritenersi nulla.

Art. 6 – Commissione d'Esame di Prova finale

1. La Commissione per l'esame di prova finale è formata da almeno otto membri scelti in modo da rappresentare per quanto possibile i diversi settori della matematica presenti nel Dipartimento. Della Commissione fa parte il Coordinatore del corso di studio. Il Direttore provvederà a individuare tra i componenti della Commissione un docente dell'Ateneo al quale affidare il compito di Presidente. La Commissione può gestire la sua attività anche organizzandosi in gruppi ristretti, composti da almeno due docenti.
2. La Commissione viene nominata, per ogni sessione, dal Direttore di Dipartimento su proposta del Coordinatore del corso di studio.

Art. 7– Modalità di svolgimento della prova finale

1. I candidati sono convocati per l'ora di inizio dell'appello dell'esame di prova finale. L'ordine delle singole presentazioni viene comunicato dal Presidente della Commissione dell'esame di prova finale al momento dell'inizio dell'appello.
2. Almeno una settimana prima della data di inizio dell'appello dell'esame di prova finale, gli studenti comunicheranno, con modalità che verranno comunicate sul sito, il titolo della relazione e il nome del Supervisore.¹
3. Alla procedura di valutazione di ogni laureando/-a partecipano almeno due membri della Commissione. Il Supervisore viene invitato a partecipare ai lavori della Commissione, dove potrà argomentare il suo giudizio. In ogni caso, nel formare il giudizio la Commissione terrà conto anche del parere del Supervisore.
4. Il voto della Prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode. La verbalizzazione dell'esito avviene online, nel sistema gestionale di Ateneo, con modalità "ritiro" non consentito. L'esito dell'esame di prova finale viene notificato nell'area riservata dello/-a studente/-ssa.

Art. 8 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato

1. Il voto di laurea, definito in centodecimi, viene determinato dall'Ufficio Gestione Studenti entro 30 giorni dalla data dell'esame di prova finale applicando i criteri definiti nel seguente Allegato 1, che è parte integrante del presente documento.
2. Nei 30 giorni successivi alla data dell'esame di prova finale, lo stesso Ufficio Gestione Studenti completa i controlli sulla carriera dello/-a studente/-ssa e definisce il punteggio di laurea, comunicandolo contestualmente all'interessato. A fare data dalla suddetta comunicazione lo status di laureato viene registrato nel sistema informativo di Ateneo con decorrenza pari al giorno della Prova finale.

Art. 9 – Rilascio del Diploma di Laurea

1. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/-a studente/-ssa potrà, nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio Gestione Studenti richiedere il rilascio del diploma di Laurea.

¹ Ai soli fini interni del dipartimento, la Segreteria di Dipartimento terrà traccia dei carichi di ogni docente



2. L'Ateneo organizza, almeno due volte all'anno, una cerimonia pubblica per la consegna del diploma di laurea.

Art. 10 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2014/15 a partire dagli appelli di prova finale di luglio 2015.
2. In fase di prima applicazione e comunque non oltre la sessione di laurea di marzo 2016, gli studenti che hanno iniziato il corso di laurea prima dell'a.a. 2014/15 potranno, con richiesta adeguatamente motivata e approvata dal Coordinatore del corso di studio, richiedere la valutazione dell'esame di prova finale secondo le disposizioni previgenti il presente regolamento.
3. Nei casi di cui al comma precedente, la valutazione della carriera ai fini della determinazione del punteggio finale avverrà secondo le disposizioni previgenti e sarà comunque definita dall'Ufficio Gestione Studenti secondo le modalità definite nel comma 2 dell'Art. 8, in accordo con il Coordinatore del corso di studio.
4. A far data da aprile 2016 trova applicazione unicamente il presente regolamento.



Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea

Il voto di laurea viene calcolato dall'Ufficio Gestione Studenti in quattro passaggi diversi:

- 1. Calcolo della media**
- 2. Conversione in centodecimi**
- 3. Punti aggiuntivi**
- 4. Punteggio finale e conferimento della lode**

1. Calcolo della media

Il punteggio di partenza di ogni laureato/a è dato dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi, utilizzando come pesi i relativi crediti, compresa la Prova finale. Nel calcolo della media, la valutazione "30 e Lode" corrisponde a 32.

2. Conversione in centodecimi

Il calcolo della media viene convertito da trentesimi in centodecimi; il valore ottenuto viene arrotondato all'intero successivo se il valore decimale raggiunge o supera 0,5 altrimenti viene arrotondato all'intero precedente.

3. Punti aggiuntivi

Al laureando/-a vengono riconosciuti punti aggiuntivi in accordo con le seguenti condizioni e modalità:

- 3 punti vengono attribuiti se la laurea avviene nell'appello di prova finale di luglio, al termine del sesto semestre;
- 2 punti se avviene nell'appello di prova finale di settembre, immediatamente successivo al termine del sesto semestre;
- 1 punto se la laurea avviene nell'appello di prova finale di dicembre immediatamente successivo al termine del sesto semestre e comunque prima della data ultima per l'iscrizione alla Laurea Magistrale di Trento;
- 0 punti se la laurea avviene successivamente.²
- 1 punto aggiuntivo viene attribuito nel caso di partecipazione ad un percorso di Eccellenza registrato su esse3.
- 1 punto aggiuntivo viene attribuito nel caso di riconoscimento esami sostenuti durante la partecipazione ad un programma di mobilità internazionale (ad es. Erasmus).

4. Punteggio finale e conferimento della lode

Il voto finale di laurea si ottiene sommando alla media, espressa in centodecimi, gli eventuali punti aggiuntivi di cui al punto 3. Nel caso in cui il risultato sia superiore o uguale a 110, la votazione finale è 110/110.

La lode viene assegnata nel caso in cui il risultato sia almeno pari a 111.

² Agli studenti che abbiano interrotto il normale percorso di studio a causa di maternità, malattie, incidenti o altri motivi documentati, i periodi per beneficiare del punteggio di cui sopra si allungano in maniera corrispondente. Analogamente, per gli studenti che abbiano una disabilità riconosciuta dall'Opera Universitaria, tale periodo potrà essere allungato in modo proporzionato. La documentazione relativa a tali motivi va consegnata alla struttura didattica almeno una settimana prima della seduta di laurea.